CORTE DEI CONTI

Sent. n. 197/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30679 del Registro di Segreteria, proposto da

M. A. R. , nata il Omissis a Omissis e residente in Omissis Via Omissis, c.f.: Omissis, elettivamente domiciliata in Milano, Via Omissis, presso l'ITAL/UIL, difesa e rappresentata dagli Avv.ti Giuseppe Cimino e Chiara Cimino per mandato in atti
ricorrente

nei confronti

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare irripetibile l'indebito pensionistico per cui è causa e, per l'effetto, condannare l'Inps alla restituzione di quanto trattenuto; con vittoria di spese.

Per il resistente: respingere il ricorso; con vittoria di spese.

FATTO

M. A. R. ha esposto: di essere titolare di pensione indiretta numero Omissis Omissis n. Omissis con decorrenza Omissis, dell'importo originario annuo di Euro 2.731,39 (pensione annua teorica); che, con comunicazione, in data Omissis , l'INPS, sede di Milano Nord, procedeva all'emissione del provvedimento di recupero di importi asseritamente non dovuti che sarebbero stati pagati in più alla sig.ra M. sulla medesima pensione Omissis n. Omissis, per il periodo dall'1.3.2013 al 30.4.2023, pari ad euro 23.186,52 (netto euro 20.128,86).
Ciò premesso formulava le trascritte conclusioni, chiedendo venisse dichiarata l'irripetibilità dell'indebito "de quo".

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

La causa è stata discussa all'udienza del 04.12.2024.

DIRITTO

In materia di ripetizione dell'indebito pensionistico, occorre applicare i principi enucleati non solo da Corte dei conti, SS.RR. n. 4\2008\QM, ma anche da Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2012/QM, in quanto aventi una portata più generale, rispetto alla mera rideterminazione del trattamento pensionistico definitivo rispetto a quello provvisorio: dunque, in tema di ripetizione dell'indebito deve essere valorizzata la tutela dell'affidamento, la quale "trova il suo fondamento… nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all'esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino, di un'Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative ingenerate nel privato …tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali: a) il decorso del tempo… b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione … c) le ragioni che hanno giustificato la modifica… si che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico" (Corte dei conti, SS.RR., n. 2\2012\QM).

Nella specie il provvedimento "correttivo" della pensione indiretta è intervenuto **dopo circa 31 anni** dalla sua concessione (la somma oggetto di ripetizione è stata computata nell'ambito del termine di prescrizione decennale), è stato emesso sulla base di elementi già in possesso *ab initio* dall'amministrazione (come espressamente ammesso

dall'INPS in memoria di costituzione) e senza la possibilità, da parte della beneficiaria, di rilevare l'erroneità della liquidazione usando l'ordinaria diligenza.

L'INPS, infatti, espone che il trattamento pensionistico della ricorrente è stato erroneamente erogato "senza blocco della perequazione e integrata al trattamento minimo, mentre doveva essere congelata con riassorbimento su futuri miglioramenti non potendosi appunto per questi trattamenti ante 1996 applicare il meccanismo della TAB F con l'inserimento dei redditi personali e di conseguenza l'abbattimento della stessa pensione in base alle percentuali fissate dalla legge 335/95".

Si tratta, come è evidente, di una disciplina particolarmente complessa e farraginosa: non si vede come l'errore commesso dall'Istituto Previdenziale possa essere in qualche modo imputato alla ricorrente (a titolo di negligenza da omessa verifica), il cui affidamento incolpevole deve dunque essere in questa sede valorizzato e tutelato.

Il ricorso deve essere accolto, dichiarandosi l'irripetibilità dell'indebito *de quo*, con la condanna dell'INPS a restituire alla ricorrente le somme sino ad ora trattenute sul trattamento previdenziale, a titolo di recupero dell'indebito, e a cessare ogni futura trattenuta.
Sugli importi da restituire decorrono gli interessi legali dalla data della domanda amministrativa, per le somme trattenute in data antecedente alla proposizione di questa, e dalla data delle singole erogazioni, per le trattenute successive (Corte dei conti SS.RR. 12 ottobre 2017 n. 33).
In considerazione della complessità e particolarità della vicenda si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile l'indebito oggetto di causa e, per l'effetto, condanna l'INPS a restituire alla ricorrente le somme già recuperate a tale titolo, oltre interessi legali con decorrenza come in motivazione, cessando ogni futuro recupero; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Milano, 04.12.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10.12.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)